



COMUNE DI BARICELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 18.02.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL
23.04.2018

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 - Disposizioni generali
- ART. 2 - Autorizzazione alla sepoltura
- ART. 3 - Trasporto delle salme e carri funebri
- ART. 4 – Servizi mortuari gratuiti
- ART. 5 - Orario e modalità di trasporto di salme
- ART. 6 - Autorizzazione al trasporto di salme, di resti mortali o di ossa umane
- ART. 7 - Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattie infettive-diffusive
- ART. 8 - Autorizzazione al trasporto con unico atto
- ART. 9 - Trasporto all'estero o dall'estero
- ART. 10 – Trasporto di salme da comune a comune
- ART. 11 - Vettore incaricato al trasporto
- ART. 12 - Trasporto di ossa, resti mortali e ceneri
- ART. 13 - Ricevimento delle salme nei cimiteri
- ART. 14 - Funzionamento dei cimiteri
- ART. 15 - Servizio di custodia
- ART. 16 - Registri
- ART. 17 - Planimetrie dei cimiteri, ampliamenti e nuove costruzioni
- ART. 18- Ossario comune
- ART. 19 - Inumazione
- ART. 20 – Manufatti privati nei campi di inumazione
- ART. 21 – Tumulazione
- ART. 21 bis – Tumulazioni - compatibilità
- ART. 22 – Cremazione
- ART. 23 - Esumazioni
- ART. 24 - Esumazioni Ordinarie
- ART. 25- Esumazioni straordinarie
- ART. 26- Estumulazioni
- ART. 27 – Disposizione dei resti mortali
- ART. 28 – Oggetti da recuperare
- ART. 29 – Materiali di risulta
- ART. 30 - Sepolture
- ART. 31- Concessione amministrativa
- ART. 32 - Durata delle concessioni di loculi e cellette ossario
- ART. 33 - Corrispettivo per le concessioni di loculi e cellette ossario
- ART. 34 - Convenzione tra Comune e concessionario
- ART. 35- Domanda per le concessioni di loculi e cellette ossario
- ART. 36 - Modalità nelle concessioni di loculi e cellette ossario
- ART. 37 - Sepolture perenni e familiari
- ART. 38 - Lapidi
- ART. 39- Manutenzione delle sepolture
- ART. 40 - Sepoltura in tombe di famiglia
- ART. 41 - Termine delle concessioni di loculi o cellette ossario
- ART. 42 - Revoca delle concessioni di loculi o cellette ossario
- ART. 43 - Decadenza delle concessioni di loculi o cellette ossario

- ART. 44 - Rinuncia alla concessione di loculi o cellette ossario
- ART. 45 - Rinuncia alla concessione di tombe di famiglia
- ART. 46 - Estinzione delle concessioni e diritto d'uso di loculo
- ART. 47 - Revoca del diritto d'uso di loculo messo a disposizione dal Comune
- ART. 48 - Incuria nella manutenzione di sepolture private
- ART. 49- Acquisizione di tombe abbandonate
- ART. 50 - Servizio di illuminazione votiva
- ART. 51 - Disposizioni finali

ART. 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto delle salme e le concessioni relative alle sepolture private in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"), del titolo VI del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, della Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" ed alle direttive in merito all'applicazione delle norme suddette.

I cimiteri comunali sono tre, ubicati rispettivamente nel capoluogo, nella frazione di San Gabriele e a Passo Segni.

Nel caso si intendesse modificare uno o più articoli del presente regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica, così approvata, farà parte integrante del presente regolamento. Eventuali modifiche alle leggi statali o regionali saranno recepite automaticamente nel presente regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.

ART. 2 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, in carta semplice e senza spesa dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane .
3. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.

ART. 3 - Trasporto delle salme e carri funebri

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue sotto la vigilanza del Comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.
2. Il servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale viene esercitato da terzi nel rispetto della vigente normativa.
3. In caso di indisponibilità finanziaria degli interessati, accertata dai servizi sociali del Comune, quest'ultimo può contribuire parzialmente o totalmente al trasporto della salma ed ad eventuali altre spese funerarie, secondo modalità da definirsi volta per volta.

volta, previa richiesta scritta all'Amministrazione Comunale e su direttiva della Giunta Comunale.

4. Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre e delle relative rimesse si osservano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 articoli 20 e 21.

ART. 4 – Servizi mortuari gratuiti

Sono servizi mortuari gratuiti:

1. il recupero e relativo trasporto di cadaveri accidentati;
2. la deposizione di ossa in ossario comune, con l'esclusione del costo dell'operazione;
3. il servizio di pompe funebri per cittadini defunti in condizione di totale indigenza e privi di parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti;
4. i servizi di cremazione, di inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sulla base di apposita segnalazione del servizio di assistenza sociale.
5. il trasporto di cadaveri di persone indigenti, che è effettuato con oneri a carico del Comune con servizi speciali minimi.

Il Comune provvede gratuitamente al feretro per l'inumazione del cadavere di persone residenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del settore servizi sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 5 - Orario e modalità di trasporto di salme

Il trasporto delle salme ai cimiteri comunali è consentito durante l'orario di ricevimento delle stesse presso i cimiteri per la sepoltura, definito con apposito atto del Responsabile di Settore. Diverse modalità di trasporto (orari, luogo e modalità ed eventuali soste) devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - Autorizzazione al trasporto di salme, di resti mortali o di ossa umane

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal responsabile del servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti;
2. L'autorizzazione è comunicata al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche a questi comuni.
4. L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 7 - Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 6 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'art. 10.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 8 - Autorizzazione al trasporto con unico atto

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del responsabile del servizio del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di una salma da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 6.

ART. 9 - Trasporto all'estero o dall'estero

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 10 – Trasporto di salme da comune a comune

Per il trasporto da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1.5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo del numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunta tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste in lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso di morte per malattie infettive - diffuse e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro (es. Mater-Bi-ZIO1U, Mater-Bi, cellulosa bordo legno in monoblocco, Bio-FunerBag, Biofunerbag speed, polipropilene, autorizzati da appositi provvedimenti).

ART. 11 - Vettore incaricato al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di una salma fuori dal comune deve essere munito dell'autorizzazione del responsabile del servizio del luogo ove è avvenuto il decesso; l'incaricato del trasporto di resti mortali o di ossa umane fuori dal comune deve essere munito dell'autorizzazione del responsabile del servizio.
2. Se il trasporto delle salme, di resti mortali o di ossa umane avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 12 - Trasporto di ossa, resti mortali e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, comprese le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme di morte per malattie infettive - diffuse. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di

spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
3. Per il trasporto di ceneri derivanti dalla cremazione di salme o di altri resti mortali questi devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 13 - Ricevimento delle salme nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i resti mortali o le ceneri derivanti dalla cremazione di:
 - a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori dal territorio comunale, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) persone nate nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, o residenti dalla nascita nel territorio del Comune;
 - e) i nati morti e prodotti del concepimento a richiesta dei genitori;
 - f) persone che abbiano avuto, in vita, la residenza nel Comune di Baricella per almeno dieci anni;
 - g) parenti ed affini sino al secondo grado di residenti viventi o seppelliti a Baricella.
2. Possono essere ricevuti nei cimiteri comunali previa richiesta scritta da parte dei parenti ed autorizzazione da parte del responsabile del settore i cadaveri di persone residenti in zone limitrofe al Comune ma che, in vita, hanno sempre usufruito dei servizi del Comune di Baricella (asilo, scuola, chiesa, nettezza urbana).

ART. 14 - Funzionamento dei cimiteri

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al responsabile del settore tecnico, che li esercita avvalendosi di idoneo personale.

ART. 15 - Servizio di custodia

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia con presenza, in loco, almeno settimanale, del custode incaricato.
2. L'addetto ai servizi cimiteriali, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 2; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal responsabile del settore tecnico:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla

sepoltura di cui all'art. 2, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono state deposte;

c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al trasporto di salme, di resti mortali o di ossa umane;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme, di resti mortali o di ceneri.

3. Le variazioni di cui al precedente comma 2 lettera d) devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dall'addetto al servizio cimiteriale.

ART. 16 - Registri

1. Il registro indicato nell'art. 15 deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare del registro deve essere conservato, ad ogni fine anno, nell'archivio comunale.

ART. 17 - Planimetrie dei cimiteri, ampliamenti e nuove costruzioni

1. L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgono le norme di legge.

ART. 18- Ossario comune

1. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 85 (salme estumulate in condizione di completa mineralizzazione) e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 19 - Inumazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome della data di nascita e di morte del defunto.
5. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
7. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
8. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
9. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
10. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
11. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
12. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
13. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
14. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
15. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

16. Il coperchio sarà congiunto alle tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
17. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
18. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
19. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
20. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 20 – Manufatti privati nei campi di inumazione

1. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti, di dimensioni di ingombro massime pari a metri 0.60 x 1.50 e di altezza non superiore a metri 1.00, all'esterno delle quali l'area circostante dovrà essere mantenuta a verde senza alcun deposito di materiale inerte.
2. Le raffigurazioni sulla lapide, i fregi, gli ornamenti e gli epitaffi, devono essere consoni al luogo.

ART. 21 - Tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigilli in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 239

11. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
12. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 21 bis – Tumulazioni – compatibilità

1. In ogni avello viene tumulata una sola salma, quella risultante dalla concessione.
2. Nello stesso avello potranno essere accantonati i resti di altre salme ridotte in idonee cassette o in urne cenerarie.
3. Nel caso in cui venga aggiunto un nuovo feretro con conseguente riduzione o cremazione della salma indicata nella concessione originaria, si dovrà procedere a nuovo atto di concessione previa rinuncia dell'originale, qualora il periodo residuo di concessione sia inferiore a dieci anni.

ART. 22 – Cremazione

1. Il Comune di Baricella non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino disponibile.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.
3. L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute nel Comune di Baricella è rilasciata dall'ufficiale di stato civile alle condizioni previste dalla normativa vigente.
4. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
5. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune oppure disperso nei luoghi previsti dalla legge.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario del Comune.
7. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di cremazione.

ART. 23 - Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

Esumazioni ordinarie: hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altri seppellimenti.

Esumazioni straordinarie: hanno luogo quando le salme vengono dissepelinite per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento.

ART. 24 - Esumazioni Ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate durante tutto il corso dell'anno.
2. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate senza specifica autorizzazione dal personale necroforo del cimitero scaduto il decennio di inumazione.
3. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora dell'esumazione, potranno assistervi.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in loculi, la raccolta e la traslazione sono subordinate alla tariffa dovuta.
5. Le ossa che si rinvergono nella escavazione per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccoglierele per deporle a pagamento in cellette ossario o di accantonarle in loculo.
6. Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.
7. I cadaveri che risultano indecomposti possono essere trasferiti in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.
8. Il costo dell'esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe fissate dal Comune.
9. L'esumazione dei nati morti è ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.
10. La scadenza ordinaria delle sepolture è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi presso i campi, all'ingresso del cimitero, su ogni singolo manufatto e all'albo pretorio comunale.

ART. 25- Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Responsabile di Settore, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
2. Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie con l'osservazione delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. Per i feretri che racchiudono i cadaveri da trasferire si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente.

5. Le esumazioni straordinarie eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria saranno effettuate in qualunque epoca dell'anno previa autorizzazione del responsabile di servizio competente, mentre quelle effettuate per traslazione in altra sede o per cremazione verranno effettuate unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.
6. Per i deceduti di malattie infettive contagiose, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso dei due anni dalla morte e sempre che il coordinatore sanitario non dichiari che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 26- Estumulazioni

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie hanno luogo:

- a) allo scadere della concessione a tempo determinato
- b) dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai dieci anni.

Le estumulazioni straordinarie hanno luogo:

- a) quando le salme vengono disseppepite per richiesta dei familiari laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai dieci anni
- b) su autorizzazione del Responsabile di Settore per trasferimento in altra sede
- c) su ordine dell'autorità giudiziaria

1. Le estumulazioni ordinarie nonché quelle straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa dovuta.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario la relativa raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
3. Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in celletta ossario o loculo.
4. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Settore può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con un minimo di 5 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993.

ART. 27 – Disposizione dei resti mortali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesta il collocamento in sepoltura privata.
2. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari. In caso di irripetibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso.
3. I residui risultanti dalle esumazioni sono trattati secondo le norme previste in materia di rifiuti.
4. Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.
5. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di inumazione è fissato al minimo dei 5 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.
7. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossari o loculi la relativa raccolta e traslazione (estumulazioni straordinarie e ordinarie) sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
8. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.
9. Non sono permesse estumulazioni salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altri cadaveri.

ART. 28 – Oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che il cadavere da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazioni o estumulazioni e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario comune.
3. L'amministrazione comunale acquisisce i beni consegnati all'ufficio se non reclamati entro un anno dal rinvenimento.

ART. 29 – Materiali di risulta

1. I materiali di risulta dello smaltimento delle sepolture devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.
2. Nel solo caso di trasferimento della salma ad altra sepoltura, in caso di integrità, è consentito il reimpiego della lapide per la nuova sepoltura.
3. Sono conservate dal Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

ART. 30 - Sepolture

Nei cimiteri comunali esistono i seguenti tipi di sepolture:

- a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
 - 2) cellette ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di resti mortali o ceneri derivanti dalla cremazione.

ART. 31- Concessione amministrativa

La sepoltura privata in loculo o in celletta ossario è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso.

ART. 32 - Durata delle concessioni di loculi e cellette ossario

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali per anni 35;
 - b) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture abbinate per anni 66;
 - c) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture familiari per anni 99 (solo nel cimitero di San Gabriele);
 - d) concessione di cellette ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa, di resti mortali o ceneri derivanti dalla cremazione per anni 35 (dove disponibili).
2. Le concessioni sono rinnovabili una sola volta, a domanda degli aventi diritto, per un periodo massimo di anni 15 per singolo loculo o celletta ossario e dietro il pagamento del relativo corrispettivo di cui all'art. 33, calcolato in proporzione, sulla tariffa vigente al momento della richiesta di proroga, salvo diverse indicazioni riportate su contratti di concessione antecedenti l'approvazione del presente regolamento.
3. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del apposito strumento urbanistico.

4. L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario nei cimiteri comunali avviene in base al numero progressivo, con l'eccezione dei deceduti in minore età.
5. In caso di loculi o cellette ossario liberi da salme o da resti mortali per scadenza di concessioni non più rinnovate, secondo le modalità di cui al precedente comma 2, ovvero oggetto di rinuncia da parte dei concessionari, secondo le modalità di cui all'articolo 44 comma 1, gli interessati potranno richiedere, in alternativa all'assegnazione secondo l'ordine progressivo di cui al precedente punto 4, l'assegnazione di detti loculi o cellette ossario alle medesime condizioni di cui ai successivi articoli 35 e 36.

ART. 33 - Corrispettivo per le concessioni di loculi e cellette ossario

I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale suscettibile di aggiornamento a seguito di provvedimento della Giunta Municipale.

ART. 34 - Convenzione tra Comune e concessionario

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
2. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposito atto di concessione.
3. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario compresa la relativa imposta di registro.

ART. 35- Domanda per le concessioni di loculi e cellette ossario

1. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (loculo o celletta ossario), il cimitero prescelto (Baricella, San Gabriele o Passo Segni) e i dati anagrafici del richiedente e, ordinariamente, del defunto.
2. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo di cui all'art. 33 entro quarantacinque giorni dalla richiesta e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine comunicato dall'ufficio comunale preposto, pena la decadenza.

ART. 36 - Modalità nelle concessioni di loculi e cellette ossario

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:
 - a) tumulazione di salma;
 - b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculi messi a disposizione dal Comune;

- c) traslazione di salma in cimiteri al di fuori del territorio comunale su richiesta degli interessati.
2. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).
 3. Le concessioni dei loculi sono date ordinariamente solo all'atto del decesso:
 - a) un solo loculo, per tumulazione di salma di cui all'articolo 13;
 - b) due loculi – per due persone - sempre che, uno di essi od entrambi, rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13.
 4. La concessione di loculi in tomba di famiglia costruiti dal Comune viene data ai richiedenti, se residenti o nati nel Comune, nella misura minima dell'intera linea verticale anche contemporaneamente a due o più famiglie.
 5. Le concessioni delle cellette ossario sono date ai legittimi richiedenti per la tumulazione di resti mortali o ceneri di salme rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13.
 6. Può essere concesso in via straordinaria a persona vivente il loculo contiguo al loculo di un defunto, qualora risulti libero, entro il periodo di validità della concessione originaria. In tal caso, pagando la differenza, la concessione originaria sarà prorogata sino alla durata prevista dall'art. 32 comma 1 lettera b.

ART. 37 - Sepulture perenni e familiari

1. Il diritto d'uso delle sepolture private a tempo indeterminato e delle sepolture familiari di cui all'articolo 32 comma 1 lettera c) è riservato alla persona del concessionario ed ai componenti della propria famiglia e comunque aventi con esso parentela, fino al quarto grado in linea diretta e fino al quarto grado in linea collaterale ascendente e discendente, coniuge, generi, nuore e suoceri, ovunque residenti prima del decesso, fino a completamento della capienza del sepolcro.
2. Può essere consentita, previa richiesta degli interessati sottoscritta da tutti gli aventi diritto di cui al precedente comma 2, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti degli interessati.

ART. 38 - Lapidi

1. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide a cura e spese del concessionario.
2. Particolari raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi, ornamenti ed epitaffi, non rientranti negli usi locali, devono essere sottoposti all'approvazione del responsabile del settore tecnico.

ART. 39- Manutenzione delle sepolture

1. Tutte le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari sono a carico dei concessionari.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.
3. Nel caso in cui le sepolture di cui al comma 1 siano tombe di famiglia costituite con loculi in concessione e, di conseguenza, l'intervento manutentivo per effetto della tipologia edilizia non sia tecnicamente effettuabile individualmente dal concessionario, il medesimo sarà effettuato dall'Amministrazione con intervento di carattere generale sull'intera struttura, il cui onere verrà ricompreso nel costo di concessione dei loculi.

ART. 40 - Sepoltura in tombe di famiglia

Nel caso che la concessione in sepoltura familiare di cui all'articolo 32 comma 1 lettera c) sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 41 - Termine delle concessioni di loculi o cellette ossario

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, sempre che non sia stato richiesto rinnovo di cui all'art. 32 comma 2 da parte degli aventi diritto, per revoca, decadenza, rinuncia e cause di forza maggiore.

ART. 42 - Revoca delle concessioni di loculi o cellette ossario

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per un periodo massimo di anni 35 in caso di sepolture individuali, di anni 66 in caso di sepolture abbinate (marito e moglie), di anni 99 in caso di sepolture familiari e di anni 35 in caso di sepolture in cellette ossario.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri, dei resti mortali o delle ceneri nel nuovo sito.

ART. 43 - Decadenza delle concessioni di loculi o cellette ossario

La decadenza può essere dichiarata dal Comune, previa regolare diffida al concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 44 - Rinuncia alla concessione di loculi o cellette ossario

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione, previa richiesta scritta motivata degli aventi diritto, di loculi o cellette ossario non più utilizzati. In tali casi il concessionario ha diritto al rimborso parziale del corrispettivo, pagato al Comune all'atto della concessione, pari a una percentuale della tariffa di concessione vigente al momento della richiesta di rimborso, così determinata:
 - a) 50% del corrispettivo pagato per sepolture restituite entro i primi 5 anni dalla data del contratto;
 - b) 40% del corrispettivo pagato per sepolture restituite entro i primi 10 anni dalla data del contratto;
 - c) 30% del corrispettivo pagato per sepolture restituite entro i primi 20 anni dalla data del contratto;
2. Non è ammessa la vendita tra privati, la cessione, anche gratuita, o la donazione di loculi o cellette ossario non utilizzati.

ART. 45 - Rinuncia alla concessione di tombe di famiglia

E' ammessa la rinuncia alla concessione, previa richiesta scritta motivata degli aventi diritto, di tombe di famiglia non più utilizzate. In tali casi il concessionario ha diritto al rimborso parziale del corrispettivo, pagato al Comune all'atto della concessione, determinato, per il caso specifico, dalla Giunta Comunale su parere tecnico del Responsabile del Settore Tecnico.

ART. 46 - Estinzione delle concessioni e diritto d'uso di loculo

1. Tutte le concessioni, comprese quelle perpetue, si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.
2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salma di persona avente diritto di cui all'art. 33, ma di cui risulta indisponibile per dichiarati motivi il loculo di proprietà della famiglia del defunto e destinato alla salma di quest'ultimo, il responsabile del settore tecnico o suo delegato può autorizzare la concessione del diritto d'uso di loculo messo a disposizione dal Comune previa richiesta scritta dell'interessato. In tal caso:
 - a) la cessione è temporanea e gratuita;
 - b) la cessione non è consentita quando la cessione stessa ha evidenti fini di speculazione.
3. La cessione del diritto d'uso di loculi messi a disposizione del Comune costituisce eccezione straordinaria rispetto alla prassi normale delle concessioni di loculi e la durata di tale cessione deve essere pari al minimo tempo necessario ed indispensabile ai famigliari per usufruire di nuovo del loculo di loro proprietà.

ART. 47 - Revoca del diritto d'uso di loculo messo a disposizione dal Comune

Il diritto d'uso di cui all'art. 75 commi 2 e 3 è revocabile per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

ART. 48 - Incuria nella manutenzione di sepolture private

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 72 e l'acquisizione secondo le procedure di cui al seguente articolo 71.

ART. 49– Acquisizione di tombe abbandonate

1. Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata riservata (loculo colombaro, loculi ipogei, ossario o cinerario individuale, tomba di famiglia a edicola o a raso), il responsabile d'area comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata con RR o notificata a mezzo del messo comunale, che s'intende iniziare il procedimento di revoca della concessione.
2. In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della comunicazione all'albo pretorio del Comune, nell'apposito albo ubicato all'ingresso dei Cimiteri e affissa sul sepolcro, per sessanta (60) giorni consecutivi.
3. Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione per trenta giorni dalla avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura.
4. Pertanto, il Comune, dopo avere adottato regolare determina di revoca della concessione da parte del Responsabile addetto, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
5. Pronunciata la decadenza l'organo comunale competente dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.

ART. 50 - Servizio di illuminazione votiva

Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

ART. 51 - Disposizioni finali

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 604 e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981 n. 689.

E' abrogato il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.02.1992 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2015.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.